



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 047 al Consiglio comunale di Losone:

Alcune modifiche del Regolamento comunale

Losone, 22 settembre 2009

Commissione designata: Commissione legislazione

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

a seguito della revisione 2008 della Legge organica comunale (LOC) e relativi Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) e Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (Rgfc), il 30.03.2009 il Consiglio comunale di Losone ha approvato talune modifiche del Regolamento comunale (RC), conformando quest'ultimo alle nuove disposizioni cantonali. Tali modifiche sono state ratificate dalla Sezione degli enti locali (SEL) il 02.06.2009, che ha nel contempo colto l'occasione di proporre alcune precisazioni, esposte nel presente messaggio.

Parallelamente, previo richiesta di molti Municipi dei Comuni Ticinesi, il Consiglio di Stato ha nuovamente esaminato la situazione relativa agli importi delle deleghe decisionali a favore del Municipio previste dall'art. 13 cpv. 2 LOC e relative alle competenze stabilite nello stesso articolo al cpv. 1 lett. e), g) h) e l).

Di conseguenza con decisione 8 settembre 2009, pubblicata l'11 settembre 2009 e entrata immediatamente in vigore, è stato nuovamente modificato l'art. 5a cpv. 1 RALOC che stabilisce gli importi massimi di delega per oggetto che possono essere definiti nel RC. I nuovi importi stabiliti dalla RALOC sono maggiormente conformi alle effettive necessità operative dei Comuni e, in particolare per i Comuni da 5'000 a 10'000 abitanti, l'importo massimo di delega è stabilito in Fr. 100'000.--. Il RALOC permette inoltre di abolire i limiti di delega massimi complessivi annui.

Il Municipio ritiene che l'attuale delega di Fr. 30'000.-- stabilita all'art. 8 RC sia eccessivamente limitata per permettere all'esecutivo di operare con sufficiente celerità e efficienza. Si propone pertanto che l'importo massimo di delega ritorni per lo meno quello in vigore fino al 31.12.2008, ossia che la delega al Municipio venga concessa per investimenti fino a Fr. 60'000.— (tale importo è pari ai 6/10 dell'importo massimo di delega che può essere concesso a Comuni fino a 10'000 abitanti, quindi la somma è reputata ragionevole per un Comune che al 31.12.2008 aveva 6'339 abitanti). Per ragioni operative si propone inoltre che l'attuale limite massimo complessivo annuo venga abolito.

Si sottopongono pertanto all'attenzione del Consiglio comunale le proposte di completamento o modifica degli articoli del Regolamento comunale indicate in grassetto, mentre le proposte di stralcio di testo sono barrate.

Art. 8 Attribuzioni

¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC.

² Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di ~~fr. 30'000.—~~ **fr. 60'000.—** per singolo investimento;
- di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo di ~~fr. 30'000.—~~ **fr. 60'000.—** per singola progettazione o opera;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di ~~fr. 30'000.—~~ **fr. 60'000.—**;
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un importo di causa di ~~fr. 30'000.—~~ **fr. 60'000.—**;
- di stipulare convenzioni per una durata massima di due anni e fino ad un onere annuo per il Comune derivante dalla convenzione di fr. 30'000.—.

³ ~~L'importo massimo globale annuo derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare fr. 150'000.—.~~

⁴ Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Osservazione:

Le deleghe decisionali a favore del Municipio sono adeguate alle nuove disposizioni stabilite all'art. 5a RALOC.

Art. 41 Emolumenti

¹ Onorari

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:

- il Sindaco fr. 25'000.-- annui
- il Vicesindaco fr. 20'000.-- annui
- i Municipali fr. 15'000.-- annui
- i supplenti fr. 1'000.-- annui

² Indennità di seduta

I membri delle commissioni municipali ricevono un'indennità di fr. 60.--, per ogni seduta alla quale partecipano.

³ Diarie e indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:

- a) per una giornata fr. 200.--,
- b) per impegni di durata fino a mezza giornata fr. 100.--.

Per missioni fuori comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

⁴ ~~Spese di rappresentanza~~

~~I membri del Municipio dispongono di un importo annuo da destinare a spese correnti di rappresentanza e di pubbliche relazioni. L'importo sarà stabilito annualmente dal Legislativo all'occasione dell'approvazione dei conti preventivi.~~

⁵ Indennità al Presidente del Consiglio comunale

Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta un'indennità annua di fr. 1'000.--.

⁶ Indennità di presenza

Ai consiglieri comunali viene concesso un'indennità di presenza di fr. 40.--, per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

⁷ Gli importi di cui ai cpv. 1-6 sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG, AD).

⁸ Il Municipio può proporre, all'occasione della presentazione dei conti preventivi, una riduzione degli onorari e delle indennità previste ai cpv. 1-3. Una riduzione per le indennità previste ai cpv. 5-6 può essere stabilita dal Legislativo direttamente all'occasione dell'approvazione dei conti preventivi.

Osservazione:

Si propone lo stralcio dell'art. 41 cpv. 4 concernente le spese di rappresentanza e di pubbliche relazioni dei membri del Municipio. Tale capoverso è stato inserito al momento della revisione del RC dell'inizio dell'anno, ma la SEL ha rilevato che non è sufficiente che le spese di rappresentanza vengano inserite annualmente a preventivo, bensì è necessario che gli importi massimi vengano stabiliti anche nel Regolamento comunale.

Alla luce di un esame più approfondito della situazione, il Municipio ritiene che le modalità operative dell'esecutivo non necessitano di prevedere tale voce supplementare, per cui al posto dell'inserimento di un importo massimo relativo alle spese di rappresentanza, si propone direttamente la soppressione dell'intero capoverso.

Art. 53 ter Lotta alla zanzara tigre

¹ Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna.

² Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Osservazione:

Si coglie l'occasione di proporre l'inserimento nel RC di una nuova disposizione auspicata dalla Divisione della salute pubblica, Ufficio di sanità, atta a favorire la lotta alla zanzara tigre mediante una norma che vieti alla cittadinanza di tenere all'aperto contenitori di acqua stagna che potrebbero diventare ricettacoli di uova di questo insidioso insetto.

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

Sono approvate le seguenti modifiche del Regolamento comunale:

- **modifica art. 8;**
- **stralcio art. 41 cpv. 4;**
- **adozione nuovo art. 53 ter.**

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay